

**Quadrilatero Marche-Umbria S.p.A. ("QMU")****Quota di Partecipazione ANAS 92,382%**

QMU, "Società Pubblica di Progetto" senza scopo di lucro ai sensi dell'art.193 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (già art. 172 del D. Lgs. 163/2006) è stata costituita, in qualità di Soggetto Attuatore Unico, per la realizzazione del progetto pilota (il "Progetto") denominato "Asse viario Marche-Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna" (Delibere CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001, n. 93 del 31 ottobre 2002 e n. 13 del 27 maggio 2004). Il Progetto costituisce un'infrastruttura strategica di preminente interesse nazionale ai sensi della Legge 21 dicembre 2001, n. 443.

Le principali attività societarie riguardano:

- la progettazione e la realizzazione degli interventi di completamento e adeguamento delle tratte stradali costituenti il Sistema di Viabilità (o anche "Piano delle Infrastrutture Viarie" o "PIV") di competenza dell'ANAS e degli Enti Territoriali interessati - attività svolte in nome proprio e per conto dell'ANAS, essendo le opere stesse destinate a entrare a far parte del patrimonio indisponibile di ANAS. Il PIV si sviluppa intorno ai due assi principali umbro-marchigiani, l'arteria Foligno-Civitanova Marche S.S.77 (il "Maxilotto 1") e la Diretrice Perugia-Ancona delle Statali 318 e 76 (il "Maxilotto 2") ed è finalizzato ad assicurare il raccordo tra i centri abitati ed i poli industriali esistenti e, più in generale, a migliorare ed incrementare l'accessibilità alle aree interne delle Regioni interessate;
- la definizione, d'intesa con gli Enti Territoriali delle Regioni Marche ed Umbria, del Piano di Area Vasta (PAV), nonché l'attuazione del Progetto e l'assunzione di tutte le iniziative occorrenti per pervenire ad Accordi di Programma - ovvero ad altro strumento di procedura negoziata - diretti a far recepire il Sistema di Viabilità e le previsioni del PAV, a tutti gli effetti di legge, da parte degli Enti Territoriali Interessati;
- la valorizzazione e il collocamento sul mercato delle c.d. Aree Leader derivanti dal PAV e approvate dal CIPE, attività queste svolte in nome proprio e per cofinanziare le infrastrutture viarie;
- il reperimento delle risorse finanziarie necessarie a cofinanziare l'investimento previsto per la realizzazione del Sistema di Viabilità e delle attività proprie.

QMU è controllata ed è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di ANAS, che ne detiene il 92,382% del Capitale Sociale. Gli altri azionisti (gli "Azioneisti di minoranza") sono Regione Marche (2,858%), Sviluppumbria (2,400%), Provincia di Macerata (1,016%), Provincia di Perugia (0,060%), Camera di Commercio di Macerata (0,500%), Camera di Commercio di Perugia (0,500%) e Camera di Commercio di Ancona (0,284%).

Per quanto attiene al Maxilotto 1 (affidato, nel 2006, al Contraente Generale ATI Strabag, CMC, Grandi Lavori Fincosit, ora Società di Progetto "Val di Chienti S.C.p.A."), nel corso del 2016 sono proseguiti i lavori sul tratto della S.S.77 "Foligno-Pontelatrave" (sublotti 1.2 e 2.1) lungo l'intero percorso. In particolare sono proseguiti gli interventi di risanamento per la risoluzione delle non conformità che erano state rilevate nel 2015 in diverse opere e manufatti eseguiti dal CG. In ragione di tali non conformità e dei notevolissimi ritardi nell'esecuzione dei lavori, nel mese di novembre 2016 QMU ed ANAS hanno notificato al CG Val di Chienti, ai soci di quest'ultima ed alla Direzione lavori atto di citazione innanzi al Tribunale delle Imprese di Roma per l'ottenimento del ristoro di tutti i danni subiti e subendi - ivi compresi i notevoli ed evidenti danni all'immagine della stazione appaltante e della sua Controllante - per un importo complessivo di circa 450 €/milioni. La prima udienza è prevista per il 4 luglio 2017. In data 28 luglio 2016 è stata aperta al traffico la S.S.77 Var "Della Val di Chienti" tratto Foligno-Pontelatrave (Sublotti 1.2 e 2.1) dal Km 0+000 al Km 35+046.

**ANAS BILANCIO INTEGRATO 2016**

Per quanto attiene al Maxilotto 2, affidato originariamente nel 2006 all'ATI Consorzio stabile Operae Tecnologie e Sistemi Integrati di Costruzione, Toto, Consorzio Stabile Ergon Engineering and Contracting, a seguito della cessione del ramo d'azienda "Quadrilatero" da parte dell'originario CG, Dirpa S.c.a r.l. in amministrazione straordinaria, nell'aprile 2016 è stato formalizzato il subentro del nuovo CG, Dirpa 2 S.c.a r.l. nel contratto di affidamento. In data 25.07.2016 è stato altresì stipulato tra QMU e il nuovo CG apposito atto aggiuntivo, con il quale sono stati ridefiniti tempi e termini contrattuali. Nel corso del 2016 sono proseguiti i lavori sull'asse principale Perugia-Ancona (S.S.76 e S.S.318). Al 31 dicembre 2016 la produzione ha raggiunto circa il 74% dell'importo contrattualizzato. In particolare, in data 28 luglio è stato aperto al traffico il Sublotto 12-S.S.318 Var "Di Valfabbrica" tratto Pianello-Valfabbrica, di estesa pari a circa 8,5 km.

Riguardo al Piano di Area Vasta il CIPE con Delibera n. 64/2016 (in corso di pubblicazione) ha disposto la cessazione dello strumento del PAV, riallocando le relative risorse finanziarie per la realizzazione del PIV.

Con la medesima delibera è stato peraltro approvato un significativo aggiornamento del PIV. In particolare, il CIPE:

- ha approvato modifiche del sistema viario al fine del completamento funzionale del Progetto, individuando le opere prioritarie, quelle da abbandonare e quelle accessorie, destinando le relative risorse disponibili;
- ha approvato l'utilizzo delle risorse per le opere compensative di cui alla precedente delibera CIPE n. 83/2008, relative al Maxilotto 1, per la realizzazione di interventi sulla viabilità resi necessari a seguito dei recenti eventi sismici;
- ha posto a carico di ANAS, nell'ambito del Contratto di Programma 2016-2020 in corso di sottoscrizione, la residua copertura finanziaria per l'importo complessivo di 68,65 €/milioni.

Conseguentemente il Quadro Economico ("QE") aggiornato al 31 dicembre 2016 valuta in 2.118 €/milioni i costi complessivi del Progetto e risulta interamente finanziato. Tali stime non includono i potenziali maggiori oneri derivanti dal contenzioso - soprattutto per riserve iscritte dal CG Val Di Chienti -, nonché dalle eventuali perizie di variante e dalla revisione prezzi dei materiali richieste dai CG. In particolare, alla data del 31.12.2016 risultano iscritte dal CG Val Di Chienti riserve per 1.415 €/milioni (+255 €/milioni vs 31.12.2015). Tale importo non include le riserve già rinunciate e le riserve iscritte su lotti non finanziati e non avviati. Le riserve, integralmente respinte dalla Società negli esercizi di riferimento, sia in linea di fatto che di diritto, sono state comunicate ad ANAS per le valutazioni dei rischi di competenza. Per il Maxilotto 2, nell'ambito dell'atto aggiuntivo al contratto di affidamento sottoscritto in data 25.07.2016 il nuovo CG Dirpa 2 ha rinunciato a tutte le riserve iscritte alla data di stipula, ammontanti a ca. 502 €/milioni. Successivamente non sono state iscritte ulteriori riserve.

Si evidenzia, inoltre, che l'operazione di fusione per incorporazione di QMU in ANAS, avviata nel 2015, non è andata a buon fine in conseguenza del mancato avveramento della condizione sospensiva, cui era stata subordinata l'operazione. In particolare, non è pervenuta la prevista accettazione da parte di tutti gli Azionisti di minoranza della proposta irrevocabile di acquisto delle rispettive partecipazioni formulata da ANAS in data 14 giugno 2016.

Il Bilancio 2016 chiude in pareggio. Il Conto Economico accoglie sostanzialmente i costi diretti e indiretti afferenti la capitalizzazione dei costi del PAV, pari a complessivi 0,4 €/milioni, e iscritti nell'attivo tra le immobilizzazioni materiali in corso. Tali immobilizzazioni sono state peraltro svalutate interamente al 31/12/2016 in conseguenza delle sopramenzionate disposizioni di cui alla Delibera CIPE n. 64/2016. I proventi finanziari generati dalle disponibilità liquide (pari complessivamente a 1,2 €/milioni) per la parte eccedente gli importi delle imposte correnti e dei costi non rendicontabili e non imputabili alle attività caratteristiche (0,9 €/milioni), sono stati accantonati nel "Fondo benefici finanziari", utilizzato per far fronte al fabbisogno correlato alla realizzazione del Progetto.

**ANAS BILANCIO INTEGRATO 2016**

Gli esborsi per servizi, diretti e indiretti, riguardanti le infrastrutture viarie, non transitano a conto economico ma imputati nei conti di debito e di credito verso ANAS in funzione del mandato conferito dalla stessa a QMU in forza della Convenzione del 26/9/2005.

I crediti verso la Controllante sono regolati al momento della fatturazione sul conto anticipi finanziamenti, che accoglie le risorse erogate alla Società per la realizzazione del Progetto (fatta eccezione per l'IVA).

Per quanto riguarda la struttura patrimoniale, il Bilancio al 31 dicembre 2016 evidenzia in particolare:

- tra le attività, crediti verso ANAS per 166 €/milioni e disponibilità liquide per 115 €/milioni;
- tra le passività, il Patrimonio Netto (50 €/milioni) relativo al Capitale Sociale ed i debiti per complessivi 225 €/milioni, di cui 122 €/milioni per anticipi incassati su finanziamenti e 95 €/milioni per debiti verso fornitori.

**Stretto di Messina S.p.A. - in liquidazione ("SdM")**

**Quota di Partecipazione ANAS 81,848%**

Come è noto, SdM - costituita ai sensi della Legge n. 1158/1971 e ss.mm.ii. - è stata posta in liquidazione ai sensi e per gli effetti delle norme contenute nell'art. 34 decies della Legge n. 221/2012 (la "Legge") con l'emanazione del DPCM del 15 aprile 2013. Con il medesimo Decreto è stato, altresì, nominato Commissario Liquidatore il Prof. Vincenzo Fortunato, entrato in carica in data 14 maggio 2013.

ANAS, con una partecipazione al capitale sociale pari all'81,848%, è azionista di maggioranza ed esercita attività di direzione e coordinamento, senza che ciò abbia comportato influenza rilevante sulle decisioni adottate dalla Società nella gestione dell'attività svolta nel corso del 2016.

L'emanazione del predetto DPCM di messa in liquidazione ha fatto seguito alla mancata sottoscrizione dell'atto aggiuntivo da parte del Contraente Generale Eurolink (il "CG") nel termine perentorio del 1° marzo 2013, come previsto dal comma 8 della Legge. Conseguentemente si è altresì verificata la caducazione, con decorrenza dal 2 novembre 2012, di tutti gli atti che regolavano i rapporti di concessione, le convenzioni ed ogni altro rapporto contrattuale stipulato dalla Società. Quale ulteriore conseguenza la Legge ha disposto che:

- "In tale circostanza, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, gli effetti della caducazione dei vincoli contrattuali comportano esclusivamente il riconoscimento di un indennizzo costituito dal pagamento delle prestazioni progettuali contrattualmente previste e direttamente eseguite e dal pagamento di una ulteriore somma pari al 10 per cento dell'importo predetto" (co. 3);
- "Gli eventuali indennizzi conseguenti all'attuazione della Legge sono preventivamente comunicati alle competenti Commissioni parlamentari con elencazione dei destinatari e delle relative somme loro riconosciute e con l'indicazione puntuale delle prestazioni progettuali previste ed eseguite che hanno dato luogo all'indennizzo per ciascuno dei predetti soggetti" (co. 11);
- "Agli oneri derivanti dagli eventuali indennizzi conseguenti all'attuazione della Legge si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successivi rifinanziamenti, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione. A tale fine le risorse del Fondo sono coerentemente riprogrammate dal CIPE a valere sulle assegnazioni destinate al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti" (co. 10).

Nel corso dell'Esercizio 2016 le attività liquidatorie si sono svolte nel rispetto delle disposizioni introdotte dalla Legge e sulla base delle linee guida emanate congiuntamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (il "MEF") e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (il "MIT") con provvedimento del 12 settembre 2013, tenuto conto del "Piano di Liquidazione", concernente anche i criteri di svolgimento della liquidazione

**ANAS BILANCIO INTEGRATO 2016**

ai sensi dell'art. 2487, co. 1, lettera c) del C.C., approvato dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti in data 12 novembre 2013.

In considerazione di quanto sopra rappresentato e in continuità con le valutazioni ed i criteri utilizzati per l'elaborazione dei bilanci intermedi di liquidazione esercizi 2013, 2014, 2015 e - ancora prima - del Bilancio chiuso al 31.12.2012, nonché del Rendiconto sulla gestione ex art. 2487 bis C.C. alla data del 14 maggio 2013, tenuto conto altresì degli approfondimenti già svolti in materia, la Società ha ritenuto pienamente realizzabile il valore dei cespiti capitalizzati relativi all'investimento principale, per l'insorgere in capo alla stessa SdM di un diritto all'indennizzo a seguito della caducazione ex lege del rapporto concessorio. Infatti, per motivi di ragionevolezza - che inducono a giudicare l'obbligo indennitario di cui al comma 3 della Legge applicabile a tutti i rapporti contrattuali in essere facenti capo alla Società e travolti dall'applicazione della Legge - SdM ritiene di poter vantare almeno un diritto all'indennizzo corrispondente al pregiudizio scaturente dalla mancata realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina e dei suoi collegamenti stradali e ferroviari sui versanti Calabria e Sicilia (l'"Opera"), conseguente al venir meno della convenzione di concessione, quantificabile nell'importo delle spese per prestazioni progettuali eseguite, incrementato del 10%.

La Società ha pertanto richiesto al MEF ed al MIT il riconoscimento di un corrispettivo complessivo di 325,8 €/milioni, pari al valore delle prestazioni rese per le attività di progettazione dell'Opera (312,4 €/milioni), incrementato del 10% a titolo di indennizzo e decurtato dei contributi già acquisiti (per complessivi 17,8 €/milioni). Tale importo andrà adeguato in relazione alle successive spese che la Società dovrà sostenere in conseguenza della intervenuta caducazione del rapporto di concessione, segnatamente per quegli importi che dovranno essere riconosciuti a titolo di indennizzo o risarcimento.

A tale riguardo, la Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, all'art. 1, comma 213, ha disposto che "Al Fondo per lo sviluppo e la coesione è assegnata una dotazione finanziaria aggiuntiva di 250 €/milioni per l'anno 2013 da destinare all'attuazione delle misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la società Stretto di Messina S.p.A. Ulteriori risorse fino alla concorrenza di 50 €/milioni sono destinate alla medesima finalità a valere sulle risorse rivenienti dalle revoche di cui all'articolo 32, commi 2, 3 e 4, del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111". Le risorse di cui al predetto comma 1 sono state successivamente ridotte di 235 €/milioni ai sensi dell'art. 18, comma 13 del D.L. n. 69/2013, conv. in L. n. 98/2013.

Sempre in continuità con le valutazioni ed i criteri utilizzati per l'elaborazione dei precedenti bilanci intermedi di liquidazione degli esercizi precedenti e, ancora prima, del Bilancio chiuso al 31.12.2012 e del Rendiconto sulla Gestione al 14 maggio 2013 ex art. 2487 bis C.C., la Società ha ritenuto opportuno non effettuare accantonamenti addizionali con riferimento all'eventuale insorgenza di ulteriori passività connesse alla definizione dei rapporti pendenti, ed in particolare per quanto attiene "agli oneri derivanti dagli eventuali indennizzi conseguenti all'attuazione" della Legge, commi 10 e 11. Ciò in quanto tali indennizzi debbono trovare tutta copertura nelle risorse pubbliche individuate dalla normativa stessa e formare oggetto della preventiva comunicazione alle competenti Commissioni Parlamentari.

Tale convincimento ha avuto conferma nell'avvenuto pagamento dell'indennizzo spettante ai sensi della Legge al Raggruppamento Temporaneo di Imprese ATI Fenice (mandataria Fenice S.p.A. e mandanti Agriconsulting S.p.A., GfK Eurisko S.r.l., Nautilus Società Cooperativa, Theolab S.p.A., affidatario dei servizi di monitoraggio ambientale, territoriale e sociale) direttamente da parte del MIT nel mese di dicembre 2015.

Nel febbraio 2016 la Corte dei Conti ("CdC") "Sezione Centrale di Controllo sulla Gestione delle Amministrazioni dello Stato" ha avviato un'indagine sulla "Ridefinizione dei rapporti contrattuali con la società Stretto di Messina S.p.a." indirizzata alla Società ed ai suoi Azionisti, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (la "PCM"), al MIT ed al MEF.

**ANAS BILANCIO INTEGRATO 2016**

L'indagine si è conclusa nel dicembre 2016 con l'emanazione da parte della CdC della Relazione concernente "La ridefinizione dei rapporti contrattuali della società Stretto di Messina", approvata con Deliberazione n. 17/2016/G e trasmessa alla Società nel gennaio 2017. Nella Relazione, in sintesi, la CdC ha formulato osservazioni e raccomandazioni con particolare riguardo a:

- la specifica valutazione circa i vantaggi conseguibili dal contezioso attivo a fronte dei costi certi per la permanenza in vita della stessa Società;
- l'adozione di misure idonee a rendere più celere la liquidazione;
- l'adozione di misure volte a ridimensionare ulteriormente, per quanto possibile, i costi della Società.

La CdC ha quindi invitato i destinatari della indagine ad ottemperare all'obbligo di comunicare entro il termine di 30 giorni l'adozione del provvedimento motivato di non ottemperanza ai rilievi della Corte, ovvero entro il termine di sei mesi le misure adottate in esito alle osservazioni contenute nella Relazione. In merito, la Società non ha assunto alcun provvedimento di non ottemperanza ai rilievi della CdC e comunicherà le misure adottate in esito alle osservazioni contenute nella Relazione nel previsto termine di sei mesi.

La Società ha peraltro già fornito un riscontro preliminare alla CdC inviando una nota, nella quale ha segnalato come le misure di riduzione dei costi sono state costantemente poste in essere sin dall'inizio della liquidazione, poi via via proseguite in relazione alla dismissione delle operazioni liquidatorie ed ulteriori misure sono già avviate ed in programma per l'Esercizio 2017. Inoltre, sono state evidenziate le ragioni, per le quali - anche secondo quanto previsto dalle citate linee guida emanate dal MIT e dal MEF - la Società ha resistito, anche attivamente in via riconvenzionale, nel contenzioso promosso dal CG e dal Project Management Consultant (il "PMC") Parsons Transportation Group Inc. ed ha richiesto, in via subordinata, l'accertamento del proprio diritto ad ottenere dal MIT e dal MEF il rimborso, anche a titolo di indennizzo, di tutti i costi sostenuti. In relazione a ciò sono stati quindi evidenziati i motivi per cui la liquidazione non si è ancora conclusa.

A tale Relazione della CdC ha fornito riscontro anche ANAS che, nel confermare la volontà di ottemperare ai rilievi della Corte, ha rappresentato che il Commissario Liquidatore di Stretto di Messina, d'intesa con l'Azionista di maggioranza, ha elaborato uno specifico piano di riduzione dei costi peraltro già scesi, nel 2016, a 1,4 €/milioni. Più in particolare è stato stabilito un ulteriore obiettivo di riduzione dei costi di funzionamento, inclusi quelli degli organi sociali e di controllo, di circa il 25% rispetto al preconsuntivo del 2016. Per quanto concerne le considerazioni nel senso sollecitato, come Azionisti, di compiere "una specifica valutazione circa i vantaggi conseguibili dal contenzioso attivo, a fronte di costi certi per la permanenza in vita della stessa", è stato evidenziato come non sia opportuna la chiusura della procedura di liquidazione visti i riflessi pregiudizievoli sul rilevante contenzioso riferito all'attivo patrimoniale non tanto nei confronti delle parti pubbliche quanto piuttosto delle parti private. Infatti, la domanda nei confronti della cd. parte pubblica non rappresenta la parte più rilevante delle controversie relative all'attivo patrimoniale in quanto, nello stesso giudizio, Stretto di Messina ha chiesto la condanna del Contraente Generale e del Project Management Consultant Parsons al risarcimento dei danni per responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Con riferimento al contenzioso si ricorda in breve che il CG e il PMC hanno chiamato in causa la Società, il MIT e la PCM dinanzi al Tribunale Civile di Roma.

In particolare il CG (affidatario per le attività di progettazione e costruzione dell'Opera) ha promosso giudizio civile nel marzo 2013 per ottenere l'accertamento della validità e dell'efficacia del recesso esercitato con nota del 10 novembre 2012. Il CG ha chiesto altresì la condanna di SdM e delle altre Amministrazioni convenute, in solido tra loro e ciascuna per quanto di ragione, per i diritti contrattuali, ponendo altre richieste di condanna della Società a titolo risarcitorio, nonché altre domande articolate in via subordinata. La domanda

**ANAS BILANCIO INTEGRATO 2016**

di risarcimento è di circa 700 €/milioni (oltre rivalutazione e interessi).

SdM si è costituita in giudizio, con richiesta di rigetto delle diverse domande avanzate dal CG, e presentando domanda riconvenzionale nei confronti di Eurolink e dei suoi soci per inadempimento e chiamando in giudizio il MIT e la PCM per essere tenuta indenne e manlevata dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'eventuale accoglimento delle ragioni del CG, nonché in via autonoma per sentir accertare e dichiarare il diritto all'indennizzo conseguente all'intervenuto scioglimento del rapporto di concessione.

Il PMC (affidatario per i servizi di Project Management Consulting) ha promosso giudizio nel marzo 2014 articolando una serie di domande che, in massima sintesi, riguardano, in via principale, la richiesta di accertamento di risoluzione del contratto per fatto e colpa di SdM, con conseguenti effetti risarcitorii. La domanda di risarcimento è di circa 90 €/milioni (oltre rivalutazione e interessi).

SdM si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto di tutte le domande avverse e, a sua volta, ha formulato domanda riconvenzionale per accettare la risoluzione del rapporto con il PMC - oltre a quella già chiesta del rapporto con il CG - con contestuale chiamata a garanzia e manleva del MIT e della PCM a fronte dell'eventuale accoglimento delle domande del PMC.

Le azioni di tutela, sia in relazione al riconoscimento del diritto all'indennizzo di Legge sia a titolo risarcitorio a fronte dei comportamenti ritenuti illegittimi del CG e del PMC, sono a vantaggio e tutela e beneficio degli Azionisti, oltre che degli eventuali creditori di SdM. E quindi sono azioni strettamente necessarie e dovute al fine del rispetto delle regole generali in materia di liquidazione di società di capitali.

Nell'udienza del 13 gennaio 2015 il Giudice, in relazione ai sussistenti profili di connessione oggettiva e soggettiva tra i due procedimenti, ha disposto la riunione dei giudici promossi dal CG e dal PMC.

È attualmente in corso di trattazione la questione sulla giurisdizione che la Società ha sottoposto, nel novembre 2016, presentando ricorso in Cassazione per regolamento preventivo di giurisdizione ai sensi dell'art. 41 c.p.c. per accettare se la causa vada trattata dal Tribunale Civile o dal TAR del Lazio. Infatti, è ancora pendente il giudizio promosso, nel gennaio 2013, dal CG dinanzi al TAR del Lazio, e mai rinunciato, per chiedere l'annullamento degli atti emanati da SdM in esecuzione delle disposizioni della Legge. È apparso quindi necessario dirimere in via definitiva il riparto di giurisdizione in presenza dei due giudici aventi medesime parti principali e materia del contendere. Successivamente al deposito del ricorso per regolamento di giurisdizione presentato alla Corte di Cassazione, in data 14 marzo 2017 si è tenuta l'udienza presso il Tribunale Civile, nella quale il Giudice ha concesso alle parti termine di 30 giorni per il deposito di comparse conclusionali e termine di ulteriori 20 giorni per il deposito di memorie di replica, ai fini della decisione in merito alla sospensione del giudizio.

Riguardo agli aspetti organizzativi ed in relazione al quadro normativo di riferimento, la Società ha proseguito con interventi volti all'ulteriore contenimento dei costi di struttura e di funzionamento, attraverso la riduzione sia delle risorse in distacco dalla controllante ANAS sia degli spazi utilizzati. Al 31 dicembre 2016 le risorse in distacco erano 5 ed ulteriori 7 risultavano utilizzate parzialmente.

In relazione a tutto quanto sopra esposto in merito alla gestione liquidatoria dell'Esercizio 2016, allo stato non sono prevedibili in modo certo tempi definiti per la chiusura della procedura di liquidazione, in quanto essenzialmente condizionata dalla durata del complesso, articolato e considerevole contenzioso pendente.

Il Bilancio intermedio di liquidazione al 31 dicembre 2016 evidenzia un risultato di periodo pari a zero. Infatti la differenza tra i costi di competenza dell'esercizio (1.534 €/migliaia) ed i proventi finanziari (1.502 €/migliaia) viene coperta con l'utilizzo del "Fondo per costi ed oneri della liquidazione" (32 €/migliaia). In particolare, i costi di esercizio si riferiscono principalmente ai costi del personale distaccato presso la Società (737 €/migliaia), delle prestazioni professionali di terzi (288 €/migliaia) e degli emolumenti corrisposti al Commissario Liquidatore (120 €/migliaia).

**ANAS BILANCIO INTEGRATO 2016**

Con riferimento alla struttura patrimoniale non si evidenziano significative variazioni vs il 2015. Le disponibilità liquide al 31 dicembre 2016 ammontano a ca. 113,8 €/milioni (+2,8 €/milioni vs 31.12.2015). La voce "rettifiche di liquidazione" si riduce di 380 €/migliaia, in conseguenza dell'aggiornamento delle stime a finire dei costi e oneri di liquidazione, al netto dei proventi. Il fondo per costi e oneri di liquidazione si decrementa di 413 €/migliaia a seguito degli utilizzi e delle rettifiche di liquidazione effettuati nel periodo.

Per ragioni di prudenza SdM non ha ritenuto di iscrivere tra le attività patrimoniali il diritto all'indennizzo del 10% previsto dalla Legge.

**Centralia - Corridoio Italia Centrale S.p.A. ("Centralia") in liquidazione****Quota di Partecipazione ANAS 55,00%**

Centralia, Società Pubblica di Progetto ai sensi dell'art. 172 del D. Lgs. 163/2006, è stata costituita in data 4 novembre 2014 da ANAS, con una quota del 55%, e, con una quota del 15% ciascuna, dalle Regioni Marche, Toscana (tramite Logistica Toscana S.c.r.l.) e Umbria (tramite Sviluppumbria), per promuovere la realizzazione del progetto denominato "S.G.C. E78 Fano-Grosseto" (il "Progetto"), infrastruttura strategica di preminente interesse nazionale nell'ambito del Trans European Network "TEN-T", nel presupposto di poter far ricorso alla disciplina del contratto di disponibilità di cui agli artt. 3 e 160-ter del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..

Nell'Assemblea dei Soci del 30 settembre 2015, gli Azionisti hanno deliberato lo scioglimento anticipato di Centralia. Tale decisione è maturata a seguito del venir meno di alcuni dei presupposti fondanti la costituzione della Società e della conseguente impossibilità di conseguire l'oggetto sociale, sia in relazione all'inattuabilità del ricorso al contratto di disponibilità, sia per la difficilmente praticabile realizzazione dell'Opera attraverso il ricorso ad altre forme di finanza di progetto, che avrebbero richiesto un rilevante importo di contributi pubblici, allo stato non disponibili né prevedibili, a fronte di costi e di tempi difficilmente sostenibili.



S.S.684 dir. "Tangenziale Sud L'Aquila" - Viadotto "Bazzano"

**ANAS BILANCIO INTEGRATO 2016**

La liquidazione si è conclusa nel 2016 e la Società è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 4 gennaio 2017.

Il Bilancio finale di liquidazione - chiuso al 31 maggio 2016 -, dopo aver effettuato lo stralcio dei crediti verso Soci a fronte delle relative quote di capitale sociale per Euro 975.000 e tenuto, altresì, conto delle perdite pregresse per Euro 175.926 e delle rettifiche di liquidazione per complessivi Euro 44.877, evidenzia un Patrimonio Netto positivo e risorse da assegnare ai Soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione per un ammontare complessivo di Euro 104.197. Considerati i tempi brevi della procedura, non si è ritenuto opportuno attribuire acconti ai Soci.

**Società Italiana Traforo Autostradale del Fréjus S.p.A. - SITAF****Quota di Partecipazione ANAS 51,092%**

SITAF è concessionaria fino a tutto il 2050 per la costruzione e la gestione della parte italiana del Traforo del Fréjus (T4) e dell'Autostrada Torino-Bardonecchia (A32).

La gestione e la manutenzione unitaria del Traforo, su decisione dei Governi Italiano e Francese, è affidata al GEIE-GEF, organismo di diritto comunitario costituito in modo paritario dalle due società concessionarie nazionali del Traforo, SITAF e la francese SFTRF.

ANAS è azionista di maggioranza di SITAF, detenendone il 51,092% del capitale sociale, senza esercitare i poteri di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 del C.C.

SITAF controlla le seguenti società, detenendone il 100% del Capitale Sociale:

- SITALFA S.p.A., lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di infrastrutture stradali (che a sua volta controlla Duemilasei S.c.a.r.l. in liquidazione, detenendone una quota pari al 60%. Nel gennaio 2017 Duemilasei S.c.a.r.l. è stata chiusa);
- TECNOSITAF S.p.A., servizi ingegneria integrata per infrastrutture stradali;
- OK-GOL S.r.l., servizi di assistenza all'utenza;
- Musinet Engineering S.p.A., attività di progettazione, direzione lavori, assistenza tecnica in generale in relazione a lavori per infrastrutture stradali.

SITAF detiene inoltre il 50% del capitale sociale di Transenergia S.r.l., società costituita per costruire ed esercire la linea privata di interconnessione a corrente continua ad altissima tensione HVDC Italia-Francia ed opere accessorie, lungo l'Asse Autostradale del Fréjus. L'iniziativa ha subito nel tempo successive variazioni di assetto e di prospettive, fino alla costituzione di una società di scopo partecipata da Terna, Terna Rete Italia e Transenergia denominata "Terna Interconnector". Quest'ultima, a sua volta, ha costituito una terza società denominata "Piemonte-Savoia", alla quale, nel corso del 2016, è stata volturata l'autorizzazione ottenuta a suo tempo da Transenergia.

Come già rappresentato nel Bilancio 2015, in data 17/12/2014 ANAS ha acquisito le partecipazioni in SITAF precedentemente detenute dal Comune di Torino (attraverso Finanziaria Città di Torino-FCT Holding S.r.l.) e dalla Provincia di Torino, pari complessivamente al 19,347% del Capitale Sociale, divenendo in tal modo azionista di maggioranza assoluta della Concessionaria. L'operazione prevedeva altresì la successiva alienazione dell'intera partecipazione di controllo. L'operazione è stata ispirata a finalità difensive dell'interesse pubblico, tenuto conto, da un lato, delle conseguenze previste dalla legge in caso di mancata alienazione entro il 31/12/2014 della partecipazione detenuta nella Società dai predetti Enti Pubblici e, dall'altro, dell'entità del credito ex Fondo Centrale di Garanzia - per circa 1 miliardo di Euro - vantato da ANAS nei confronti della Concessionaria.



## ANAS BILANCIO INTEGRATO 2016

Avverso tale operazione A.T.I.V.A. S.p.A., S.I.A.S. S.p.A. e Mattioda Pierino & Figli Autostrade S.r.l. hanno promosso due ricorsi dinanzi al TAR Piemonte chiedendo, in sintesi, l'annullamento delle delibere assunte, rispettivamente da Provincia e Comune di Torino, relative alla procedura di dismissione delle partecipazioni rispettivamente detenute in SITAF S.p.A. È stata convenuta in giudizio anche ANAS in quanto soggetto pubblico detentore di quote azionarie della SITAF S.p.A. e acquirente delle partecipazioni azionarie detenute dalla Provincia di Torino e dal Comune di Torino.

Il TAR Piemonte con le sentenze I sez, n.1154/2015 e n.1155/2015, ha rigettato i due ricorsi, affermando l'ammissibilità dell'acquisto di partecipazioni pubbliche in SITAF anche attraverso una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando e ritenendo valida ed efficace la clausola statutaria in base alla quale era stata operata la cessione diretta delle azioni ad ANAS attraverso l'acquisizione congiunta delle quote della Provincia di Torino e della Città di Torino.

Tuttavia, in esito agli appelli proposti successivamente dai ricorrenti A.T.I.V.A. S.p.A., S.I.A.S. S.p.A. e Mattioda Pierino & Figli Autostrade S.r.l., in data 7 giugno 2016 sono state depositate le Sentenze n. 2424/2016 e n. 2425/2016, con le quali il Consiglio di Stato ha riformato le decisioni del TAR Piemonte del 2015, ritenendo non conformi a legge le delibere assunte da Provincia e Comune, senza pronunciarsi sulla validità ed efficacia dei contratti di cessione a favore di ANAS.

Le due sentenze pertanto non producono effetti diretti sui predetti contratti che restano, allo stato, efficaci, come confermato dai pareri rilasciati dai legali della Società, fatta salva la possibilità che in futuro essi possano essere caducati per effetto di una pronuncia del giudice ordinario. Non esistono, quindi, allo stato, i presupposti per una modifica della iscrizione e della valorizzazione della partecipazione di SITAF S.p.A. acquistata nel 2014, con ogni conseguente effetto sul bilancio civilistico e consolidato.

Ad agosto 2016 i sopra indicati soci privati di SITAF hanno richiesto l'ottemperanza alle citate sentenze del Consiglio di Stato n. 2424/2016 e n. 2425/2016. Contro le stesse decisioni del Consiglio di Stato, ANAS, Provincia e Comune di Torino hanno proposto autonomi ricorsi alla Corte di Cassazione invocando il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nella parte in cui è intervenuto sulla "recessività" rispetto alla legge dello Statuto e della Convenzione di Concessione di SITAF.

Medio tempore ANAS e le altre parti pubbliche, a valle dell'assunzione delle relative delibere, hanno stipulato un accordo aggiuntivo delle intese contenute nel preliminare volto a dar avvio al procedimento necessario per la vendita del 51,092% delle azioni di SITAF, in ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato senza prestare acquiescenza alle stesse, né rinunciare ai rimedi giurisdizionali promossi.

Poiché tale Accordo è stato assunto con apposita delibera di Comune e Provincia, i soci di minoranza di SITAF hanno impugnato anche tali atti delle parti pubbliche notificando motivi aggiunti nell'ambito del giudizio di ottemperanza ed autonomo ricorso al TAR Piemonte.

Nelle more della fissazione delle udienze di discussione dei giudizi allo stato pendenti, ANAS ha trasmesso l'accordo con Comune e Provincia di Torino al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché al Ministero delle Economia e delle Finanze affinché, nel rispetto della normativa prevista per la dismissione delle partecipazioni azionarie dello Stato e per i gestori di servizi di pubblica utilità vengano preventivamente assunti tutti quei provvedimenti comunque applicabili all'operazione.

ANAS, nonostante lo stato della controversia e la complessità della stessa, ritiene che non ci possa essere un rischio di passività, in termini di valore dell'investimento sostenuto nel 2014.

Con riferimento ai rapporti con il concedente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), l'iter di approvazione dell'aggiornamento del piano finanziario non si è ancora concluso, nonostante la Società abbia trasmesso la proposta di PEF aggiornato già nel mese di maggio 2015 e sia intervenuta la sentenza, con la quale il TAR Piemonte imponeva la conclusione dell'iter entro il 30 novembre 2016. Ciò ha conseguentemente

**ANAS BILANCIO INTEGRATO 2016**

te comportato il mancato riconoscimento anche per l'Esercizio 2017 degli incrementi tariffari previsti, con conseguente perdita di ricavi, che dovranno essere recuperati in occasione dell'approvazione del prossimo PEF relativo al periodo regolatorio 2019-2023.

Con riferimento al programma degli investimenti in corso di realizzazione, il CIPE, con Delibera n. 14/2016, ha approvato il progetto di variante, che prevede la trasformazione della galleria di sicurezza - già in corso di realizzazione - in galleria di transito, ai sensi dell'art. 169, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. Al termine dei lavori il Traforo del Fréjus sarà pertanto a due canne monodirezionali ad una corsia di marcia per ogni senso. A fronte dei maggiori costi per investimenti pari a circa 72 €/milioni (oltre IVA) il CIPE ha approvato un incremento tariffario annuo dello 0,95% da applicare a tutti i veicoli, oltre alla media delle inflazioni, sugli anni dal 2016 al 2020. La società ha già avviato le interlocuzioni con gli operatori del settore per reperire le risorse finanziarie necessarie a coprire il fabbisogno delle maggiori spese.

Con riferimento all'andamento del traffico sulle tratte in concessione, nel corso del 2016 il T4 ha fatto registrare un incremento dei volumi di traffico rispetto all'Esercizio precedente pari rispettivamente al 1,57% per i veicoli leggeri ed al 4,69% per i veicoli pesanti. Il traffico è risultato in aumento anche sulla A32 nella misura rispettivamente del 0,72% per i veicoli leggeri ed del 4,66% per i veicoli pesanti.

Il Bilancio 2016 evidenzia un utile di 25,2 €/milioni, in aumento di 0,2 €/milioni vs 2015 per effetto dei seguenti principali fattori:

- l'incremento dei ricavi netti da pedaggio a 126,4 €/milioni (+4,0 €/milioni vs 2015) riconducibile, sostanzialmente, alla variazione del traffico (l'incremento tariffario riconosciuto per il 2016 è stato pari allo 0,02% per il T4 ed a zero per l'A32);
- l'aumento dei costi operativi netti a 67,6 €/milioni (+3,5 €/milioni vs 2015);
- la gestione finanziaria negativa per 4,6 €/milioni al netto degli oneri finanziari capitalizzati per 8,1 €/milioni.

L'EBITDA di periodo è pari a 76,0 €/milioni (+0,8 €/milioni vs 2015).

La struttura patrimoniale al 31 dicembre 2016 risulta in sintesi così articolata: da una parte, il capitale investito netto pari a 1.413 €/milioni, relativo sostanzialmente al valore netto dei beni gratuitamente reversibili, e, dall'altra parte, il Patrimonio Netto (incluso l'utile di Esercizio) pari a 295 €/milioni, i debiti vs ANAS Ex Fondo Centrale di Garanzia ("FCG") per 908 €/milioni e la posizione finanziaria netta negativa per 210 €/milioni (negativa per 207 €/milioni a fine 2015).

## Le Società collegate

### **Autostrade del Lazio S.p.A. ("AdL")**

**Quota di Partecipazione ANAS 50,00%**

Autostrade del Lazio S.p.A., società a partecipazione paritetica tra ANAS e la Regione Lazio, ha per oggetto il compimento di tutte le attività, gli atti e i rapporti per l'affidamento della concessione, nonché l'esercizio delle funzioni e dei poteri di soggetto concedente e aggiudicatore trasferiti dai Soci per la realizzazione del progetto integrato Corridoio Intermodale Roma-Latina e Collegamento Cisterna-Valmontone (l'"Intervento"), nonché di altre infrastrutture strategiche relative al sistema viario della Regione Lazio.

L'Esercizio 2016 è stato caratterizzato dalla conclusione delle attività della commissione giudicatrice della procedura di gara per l'affidamento in concessione delle attività di progettazione esecutiva, costruzione

**ANAS BILANCIO INTEGRATO 2016**

e gestione dell'Intervento e dalla successiva aggiudicazione definitiva in favore del Consorzio Stabile SIS, risultato primo in graduatoria.

Avverso la determinazione di aggiudicazione definitiva il RTI Salini, risultato secondo in graduatoria, ha promosso contenzioso presso il TAR Lazio. Il Consorzio SIS ha, a sua volta, presentato ricorso incidentale per l'annullamento di atti e provvedimenti con i quali AdL ha ammesso e/o non ha escluso dalla procedura di gara la ricorrente principale, adducendo la sussistenza di presunti profili di illegittimità, che avrebbero dovuto condurre alla non ammissione e/o a comunque all'esclusione del RTI Salini. Con sentenza pubblicata in data 29 marzo 2017, il TAR Lazio ha respinto il ricorso promosso dal RTI Salini e ha dichiarato improcedibile il ricorso incidentale presentato dal Consorzio SIS.

Nel corso del 2016 AdL è risultata inoltre impegnata nei ricorsi promossi innanzi al TAR Lazio avverso la Delibera CIPE n. 51/2013 con cui è stato approvato il progetto definitivo dell'Intervento. Le censure nei nove giudizi in corso, pur variamente articolate, sono in buona parte coincidenti e attengono essenzialmente a:

- mancata dimostrazione della corrispondenza tra progetto preliminare e definitivo;
- asserito difetto di istruttoria rispetto alla omessa acquisizione del parere consultivo di competenza della Commissione della Riserva Statale del Litorale Romano;
- presunto mancato rinnovo della valutazione di impatto ambientale sul prolungamento della tratta di progetto "collegamento A12 Roma-Civitavecchia-Svincolo di Sabaudia/Terracina";
- pretesa assenza di motivazione sulla reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate dall'opera;
- insufficiente e inadeguata replica alle obiezioni formulate dalla Corte dei Conti in sede di visto contabile.

La Società è tuttora in attesa della fissazione dell'udienza per la trattazione del merito di tali controversie.



**ANAS BILANCIO INTEGRATO 2016**

Il Bilancio 2016 evidenzia una perdita di esercizio per 266 €/migliaia (vs perdita di 242 €/migliaia nel 2015). Il risultato di Esercizio è determinato sostanzialmente dall'ammontare dei costi per servizi (250 €/migliaia) e per godimento beni di terzi (35 €/migliaia).

Il Patrimonio Netto al 31 dicembre 2016 risulta pari a 796 €/migliaia, in conseguenza della perdita di Esercizio e delle perdite pregresse. Nel corso dell'Esercizio il Capitale Sociale è stato ridotto da Euro 2.200.000 ad Euro 1.061.886 in esecuzione della delibera assunta dagli Azionisti nell'Assemblea del 2 maggio 2016 di ripianare tutte le perdite pregresse (Euro 1.138.113 al 31/12/2015) mediante riduzione del Capitale Sociale ed accantonando a riserva l'eccedenza di Euro 1 rispetto alle perdite, al fine di mantenere la paritetica partecipazione al Capitale Sociale dei due azionisti.

La struttura patrimoniale evidenzia inoltre "altri debiti" per ca. 60 €/milioni, relativi sostanzialmente al debito verso il socio Regione Lazio a fronte degli oneri sostenuti per attività di progettazione antecedenti la costituzione della Società. Detta somma, nelle more della definizione del giudizio pendente innanzi alla giurisdizione amministrativa e del conseguente chiarimento in ordine all'effettiva realizzabilità dell'Opera, è stata cautelativamente trattenuta da AdL, depositata presso un'azienda di credito ed iscritta in bilancio alla voce dell'attivo "attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni".

Tutti i costi sostenuti e direttamente riferibili all'Intervento hanno natura di anticipazioni e sono stati riclassificati e sospesi nella voce "crediti verso altri". Tali importi trovano la loro allocazione all'interno del quadro economico dell'Intervento e sono propedeutici alla procedura di gara per l'individuazione e l'affidamento della concessione e, pertanto, saranno a carico del futuro concessionario. Alla data del 31 dicembre 2016 sono complessivamente maturette anticipazioni nei confronti del futuro concessionario per 62,8 €/milioni, di cui 62,7 €/milioni già incassati a valere sul mutuo stipulato Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. in data 16 novembre 2006 in attuazione della Delibera n. 50/2004, con cui il CIPE ha assegnato per l'Intervento un contributo quindicennale di 6.267 €/milioni l'anno con decorrenza 2005. L'importo residuo disponibile al 31 dicembre 2016 di tale mutuo risulta pari a ca. 5,8 €/milioni.

Ai sensi della citata Delibera CIPE n. 50/2004 AdL è beneficiaria di ulteriori contributi pubblici per un importo complessivo di 399,6 €/milioni, che potranno essere resi disponibili all'utilizzo, previa richiesta congiunta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, corredata di una aggiornata tempistica di erogazione coerente con il PEF aggiudicato.

**Autostrada del Molise S.p.A. ("AdM")****Quota di Partecipazione ANAS 50,00%**

AdM, società a partecipazione paritetica tra ANAS e la Regione Molise, ha per oggetto il compimento e l'esercizio di tutte le attività, le funzioni ed i poteri ad essa trasferiti con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 2, comma 289, della Legge Finanziaria 2008, al fine della realizzazione e della gestione dell'Autostrada A14-A1 Termoli-San Vittore. In particolare la Società è titolare di tutte le funzioni e di tutti i poteri di soggetto concedente ed aggiudicatore in relazione alla procedura (la "Procedura") per l'affidamento in concessione delle attività di progettazione, realizzazione e successiva gestione del collegamento viario compreso tra lo svincolo di San Vittore sull'Autostrada A1 e la città di Campobasso (l'"Opera") mediante ricorso alla finanza di progetto ai sensi degli artt. 152 e seguenti e dell'art. 175 del DLgs. n. 163/2006, per la quale ANAS aveva già dichiarato di pubblico interesse la proposta presentata dall'A.T.I. Silec S.p.A.-Egis Projects S.A.-Maltauro Consorzio Stabile-Costruzioni Falcione Geom. Luigi (il "Promotore").



## ANAS BILANCIO INTEGRATO 2016

Come già rappresentato nei bilanci degli esercizi precedenti, cui si rimanda per maggiori dettagli, la proposta del Promotore è stata successivamente oggetto di aggiornamenti, che hanno riguardato l'introduzione di varianti definite nel corso dell'iter istruttorio ed il conseguente aggiornamento del quadro economico, nonché - tra l'altro - del Piano Economico Finanziario e del Piano Finanziario Regolatorio.

Peraltro, nelle more che il progetto venisse sottoposto dal MIT all'attenzione del CIPE per le delibere di competenza, la Regione Molise con le Deliberazioni Regionali nr. 706/2014 e 712/2014 rispettivamente del 22 dicembre 2014 e del 30 dicembre 2014 ha provveduto alla riprogrammazione dei fondi già stanziati da vari provvedimenti legislativi per la realizzazione dell'Opera (pari a complessivi 236,6 €/milioni), per i quali non era possibile confermare l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine previsto per legge, al fine di evitarne la perdita.

In data 23 settembre 2015 AdM ha disposto la revoca della Procedura, stante la mancata disponibilità della quota di finanziamento pubblico per la realizzazione dell'Opera. Peraltra, tenuto anche conto del ricorso nel frattempo promosso dal Promotore al TAR Molise, per chiedere l'annullamento del provvedimento di revoca con risarcimento del danno subito, e nelle more che il CIPE esprimesse il proprio parere negativo alla proposta del Promotore, in data 18 gennaio 2016 AdM ha ritenuto opportuno procedere alla sospensione cautelare del provvedimento di revoca ai sensi degli artt. 7, II comma e 21 quater della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.

Il TAR Molise, con sentenza del 3 ottobre 2016 n. 00389/2016, per un verso, ha dichiarato improcedibile sia la domanda di annullamento del provvedimento di sospensione della revoca che la domanda di annullamento del provvedimento di revoca e, per l'altro verso, ha accolto la domanda di risarcimento del danno precontrattuale relativo alle spese effettivamente sostenute dal Promotore per le attività svolte a far data dal 17 gennaio 2013. Avverso la sentenza di primo grado la Società ha presentato appello innanzi al Consiglio di Stato, onde chiederne l'annullamento della parte in cui riconosce il risarcimento del danno a beneficio del Promotore.

L'attività svolta da AdM nel corso del 2016 è stata rivolta principalmente alla difesa nel menzionato ricorso promosso dal Promotore presso il TAR Molise.

Con Ordinanza del 16 febbraio 2017 il Consiglio di Stato ha dato atto che le parti hanno concordato di rinunciare (i) alla sospensiva per quanto riguarda Autostrada del Molise e gli altri soggetti pubblici e (ii) alla richiesta di ottemperanza per quanto riguarda il Promotore, rinviando ogni decisione al merito fissato per il 5 ottobre 2017.

Con riferimento alla valutazione di fattibilità del progetto aggiornato elaborato dal Promotore, e del relativo piano economico finanziario, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in data 17 novembre 2016, ha trasmesso ad AdM la nota del 14 ottobre 2016 con cui il Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio, con riferimento ai progetti preliminari relativi alla realizzazione di lavori pubblici o lavori di pubblica utilità riguardanti proposte di concessione ai sensi dell'articolo 153 ovvero dell'articolo 175 del D. Lgs. n. 163/2006, per le quali sia già intervenuta la dichiarazione di pubblico interesse, non ancora approvati alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 50/2016, tra cui anche l'Opera, chiariva che «Tali progetti preliminari, nella fase transitoria determinata dall'entrata in vigore del nuovo Codice, devono quindi, prima di essere eventualmente sottoposti ad approvazione, essere oggetto di valutazione di fattibilità economica e finanziaria da parte dell'Amministrazione competente, ovvero del soggetto aggiudicatore dell'intervento, valutazione finalizzata ad una riconsiderazione aggiornata dell'interesse pubblico sotteso all'iniziativa [...]. Sulla scorta del risultato della suddetta valutazione di fattibilità economica e finanziaria il Ministero potrà formulare la propria proposta di approvazione al CIPE nel caso di valutazione positiva, ai sensi dell'articolo 165, comma 4 e dell'art. 175 comma 4 del DLgs. 163/2006. Nel caso di valutazione negativa invece si ritiene che [AdM] dovrebbe procedere direttamente alla revoca delle procedure avviate e degli eventuali soggetti promotori in base all'art. 216 comma 23 secondo capoverso, del Decreto Legislativo 50/2016, senza sottoporre al CIPE una proposta di non approvazione».

**ANAS BILANCIO INTEGRATO 2016**

In tale ambito, AdM ha ritenuto opportuno, a supporto delle deliberazioni di propria competenza, affidare ad una primaria società di comprovata esperienza e competenza nel settore l'incarico di assistenza tecnico professionale per la valutazione della fattibilità economica e finanziaria del progetto elaborato dal Promotore.

Il Bilancio 2016 evidenzia una perdita di Esercizio per 190 €/migliaia. Il risultato di Esercizio è determinato sostanzialmente dall'ammontare dei costi per servizi (151 €/migliaia) e dall'importo dagli accantonamenti a fondo rischi (45 €/migliaia), che riflette la migliore stima delle passività definite potenzialmente probabili dagli amministratori in ragione delle informazioni disponibili.

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2016, tenuto conto delle perdite degli esercizi precedenti, risulta pari a poco meno di 2,0 €/milioni e inferiore al limite dei 2/3 del capitale sociale (pari a 3,0 €/milioni). Alla luce delle previsioni di spesa per il 2017, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 2446 C.C., gli Azionisti sono tenuti ad adottare gli opportuni provvedimenti.

**Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A.****Quota di Partecipazione ANAS 50,00%**

CAL, società a partecipazione paritetica tra ANAS e Infrastrutture Lombarde S.p.A. (Regione Lombardia), è stata costituita in attuazione delle disposizioni di cui alla L. n. 296/2006, art. unico, co. 979, ed ha per oggetto il compimento di tutte le attività, gli atti e i rapporti inerenti direttamente ed indirettamente all'esercizio delle funzioni e dei poteri di soggetto concedente ed aggiudicatore per la realizzazione delle seguenti autostrade collocate nel territorio lombardo e delle opere ad esse connesse:

- Autostrada diretta Brescia-Bergamo-Milano (BreBeMi);
- Sistema Viabilistico Pedemontano-Autostrada Pedemontana Lombarda (APL);
- Tangenziale Esterna Est di Milano (TEEM).



**ANAS BILANCIO INTEGRATO 2016**

Con riferimento alla BreBeMi, durante l'Esercizio 2016 si è concluso il lungo iter di revisione del Piano Economico Finanziario della Concessione, avviato nel giugno 2014, al termine del quale, oltre all'Atto Aggiuntivo n. 3 alla Convenzione Unica, è stata approvata dal CIPE la variante progettuale dell'interconnessione tra l'Autostrada BreBeMi e l'Autostrada A4 ("Interconnessione A35-A4") che garantisce la funzionalità iniziale dell'opera, venuta meno a causa della mancata realizzazione del Raccordo autostradale Ospitaletto Montichiari nell'ambito della Concessione dell'Autostrada A21 (non di competenza CAL). La realizzazione dell'Interconnessione A35-A4 entro l'anno 2017 costituisce un presupposto base per il nuovo PEF contenuto nell'Atto Aggiuntivo n. 3.

Sono stati inoltre ultimati i lavori relativi alle opere connesse del collegamento autostradale (aperto all'esercizio dal 23 luglio 2014) e sono stati consegnati, dal Concessionario Brebemi al proprio contraente generale (Interconnessione S.c.a r.l.), i lavori di realizzazione della variante Interconnessione A35-A4. Restano quindi da completare alcune opere marginali. L'avanzamento complessivo dei lavori al 31 dicembre 2016, al netto della variante Interconnessione A35-A4, ha raggiunto il valore di 1.367,6 €/milioni, pari al 99,81% dell'intera opera.

Con riferimento all'APL, l'anno 2016 è stato il primo anno di esercizio per le Tratte A, B1, le Tangenziali di Como e di Varese. In particolare in data 30 gennaio 2016 è stato aperto al traffico lo svincolo di Bregnano-Lazzate, completando così l'apertura all'esercizio dell'intera tratta B1, che, unitamente alla tratta A costituisce l'asse principale dell'Autostrada Pedemontana (denominata A36).

Con riferimento agli aspetti convenzionali, non si è ancora concluso l'iter di approvazione della revisione del Piano Economico Finanziario, avviato da parte del Concessionario APL nel novembre 2013. Peraltro si evidenziano significative criticità da parte del Concessionario nel reperimento delle risorse finanziarie necessarie a coprire il fabbisogno del piano di investimenti ancora da realizzare.

Non è andata a buon fine la procedura di accordo bonario attivata dal Concessionario per risolvere il contestoso con l'appaltatore ATI Strabag, che ha iscritto riserve per un importo complessivo superiore ai 3,2 €/miliardi.



S.S.659 "Di Valle Antigorio e Valformazza" - Galleria "Le Casse"

**ANAS BILANCIO INTEGRATO 2016**

Per quanto riguarda la TEEM, nel corso del 2016 sono proseguiti i lavori di realizzazione delle opere connesse all'autostrada (in esercizio dal 16 maggio 2015) e delle opere di mitigazione e compensazione. In particolare, nel corso dell'anno sono stati conclusi i lavori e sono state conseguentemente aperte al traffico tutte le viabilità complementari a servizio del territorio, con l'esclusione della sola Variante alla S.S.11 a Gessate. L'avanzamento lavori complessivo al 31 dicembre 2016 è pari a circa 1.105,3 €/milioni corrispondenti al 98,9% dell'importo totale.

Sono in corso diversi contenziosi riguardanti le tre commesse, prevalentemente relativi ad impugnative delle Delibere CIPE di approvazione dei progetti definitivi o di specifici atti di esproprio emessi dai Concessionari in qualità di Autorità esproprianti.

In particolare, con riferimento alla variante Interconnessione A35-A4, sono stati presentati due ricorsi da parte di ASPI e uno da parte di Legambiente. Pur essendoci un rischio di soccombenza, stante il ruolo di Concedente della Società, le eventuali conseguenze ricadono principalmente sulle società Concessionarie, che ai sensi delle convenzioni in essere hanno l'obbligo di farsi carico di tutti i costi connessi alla realizzazione delle rispettive opere.

Con riferimento ai procedimenti penali n. 8818/2011 R.G.N.G. e numero 22057/11 R.G.G.I.P. (di cui si è già trattato nei bilanci dei precedenti esercizi), CAL, che si è costituita parte civile, è ancora in attesa di conoscere gli esiti. Alla luce degli ulteriori sviluppi intervenuti nell'esercizio, non sono emersi elementi che possano avere un impatto negativo sul patrimonio della Società.

Il Bilancio 2016 evidenzia un utile di 0,3 €/milioni (vs utile di 16 €/migliaia nel 2015). In particolare, la riduzione del Valore della Produzione a 4,7 €/milioni (-0,8 €/milioni vs 2015) è stato più che compensato dalla riduzione dei costi operativi a 4,5 €/milioni (-0,4 €/milioni vs 2015) e dalla riduzione delle imposte sul reddito dell'Esercizio a 0,2 €/milioni (-0,6 €/milioni vs 2015, quando, a seguito della variazione dell'aliquota IRES prevista dalla L. n. 208/2015 co. 61, è stato iscritto a Conto Economico l'importo di 0,5 €/milioni quale saldo netto delle rettifiche, da una parte, alle attività per imposte anticipate e, dall'altra parte, alle passività per imposte differite).

Il Patrimonio Netto si incrementa a 5,1 €/milioni in conseguenza dell'utile conseguito nell'Esercizio e della decisione degli azionisti di non distribuire dividendi nel corso del 2016.

Tra le poste patrimoniali di maggior rilievo si evidenziano inoltre, nell'attivo, disponibilità liquide per 52,5 €/milioni, relative sostanzialmente ai contributi incassati dalla Società da corrispondere alle società concessionarie e, dall'altra parte tra le passività, la voce "Altri debiti" per 44,4 €/milioni, di cui 21,8 €/milioni relativi al contributo pubblico da erogare per il progetto APL, 20,0 €/milioni da erogare per il progetto BreBeMi, nonché la voce "risconti passivi - interessi contributi Pedemontana e TEEM" per complessivi 15,0 €/milioni, relativa agli interessi maturati sui contributi incassati per la realizzazione dei collegamenti autostradali, assimilati ai contributi in c/impianto da cui si generano, utilizzabili solo per la copertura dei costi di realizzazione dei progetti cui si riferiscono e rinviate fino all'entrata in funzione dei medesimi.

**Concessioni Autostradali Piemontesi S.p.A. ("CAP") in liquidazione****Quota di Partecipazione ANAS 50,00%**

Concessioni Autostradali Piemontesi S.p.A. ("CAP"), società a partecipazione paritetica tra ANAS e Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. (SCR Piemonte, Regione Piemonte), ha per oggetto il compimento di tutte le attività, gli atti e i rapporti inerenti direttamente ed indirettamente all'esercizio delle funzioni e dei poteri di soggetto concedente ed aggiudicatore per la realizzazione della Pedemontana Piemontese, tratte Biella-A26 Casello di Romagnano-Ghemme e Biella-A4 Torino-Milano Casello di Santhià, dell'infrastruttura